

ORIGINALE

TRIBUNALE DI LATINA

n. 201001/2013 r.g.

AVV. DANIELA FORNARA
Libia Folco
Via Germanico N° 194
00192 - Roma -

- URGENTE -

Il Giudice designato, a scioglimento della riserva che precede;

letto il ricorso per la reintegrazione del possesso proposto ex art. 703 c.p.c. da Parrocchia di San Silverio e Domitilla nei confronti di Arturo Di Folco, sia in proprio che nella qualità di genitore esercente la potestà sul figlio minore marco Di Folco, nonché nei confronti di Elisabetta Mazzella, nella sola qualità di genitore esercente la potestà sul suddetto minore;

letta la memoria di costituzione deposita dai predetti resistenti;

lette le note conclusionali depositate dalle parti entro il termine assegnato;

considerato, in via preliminare, che l'eccezione formulata dai resistenti in ordine alla legittimazione attiva di parte ricorrente – in particolare per difetto della qualità di legale rappresentante da parte del soggetto dichiaratosi tale in ricorso – si presenta infondata alla luce del contenuto del doc. 8 prodotto dalla stessa parte ricorrente;

considerato, sempre in via preliminare, che risulta anche infondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva in capo a Arturo Di Folco in proprio, formulata dalla difesa dei resistenti sul presupposto che unico proprietario dei beni immobili oggetto di causa sia il minore Marco Di Folco;

considerato infatti che legittimato passivo rispetto alla domanda di reintegrazione del possesso è il soggetto che si assume essere autore (materiale o anche solo morale) della condotta di spoglio e che, nella specie, parte ricorrente (v. ricorso pag. 10) ha indicato lo stesso Arturo Di Folco quale autore della condotta di spoglio individuata nella chiusura del passaggio pedonale insistente sulla particella 2087 (già particella 368/b);

considerato, quanto agli elementi istruttori acquisiti nel corso del procedimento e sulla cui base va assunta l'odierna decisione, che risulta inutilizzabile la documentazione prodotta dai resistenti unitamente alle note scritte depositate in data 12.6.2014, posto che alle parti stesse, all'udienza che precede, è stato concesso un termine per il solo deposito di scritti illustrativi delle rispettive difese e che il contestuale deposito, unitamente agli scritti in questione, di nuova documentazione si pone in contrasto con il principio del contraddittorio (principio cardine anche nel


procedimento deformalizzato di cui agli artt. 669 bis e ss. c.p.c.; cfr. art. 669 sexies, comma 1 c.p.c.). non consentendo alla controparte di contraddire al riguardo e di esercitare il diritto alla prova contraria;

considerato che l'eccezione di decadenza formulata dai resistenti non si presenta fondata, in quanto gli elementi istruttori acquisiti inducono a ritenere che la domanda di reintegrazione sia stata proposta entro il termine annuale di cui all'art. 1168 c.c.;

considerato infatti, quanto alla condotta avente ad oggetto l'immobile di cui alla particella ex 368/a (condotta consistita, secondo l'assunto di parte ricorrente, nell'aver intrapreso nell'area in questione interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, con conseguente istallazione di un cantiere e spoglio del preesistente possesso dell'immobile stesso), che la documentazione versata in atti da parte ricorrente (v. doc. 1, il cui contenuto non è stato specificamente contestato dai resistenti e da cui emerge come gli interventi in questione siano stati realizzati con S.C.I.A. prot. 10500 del 19.12.2012, con indicazione di inizio dei lavori in data 6.2.2013) e le dichiarazioni testimoniali acquisite nel corso del procedimento confermano l'utilizzo del fabbricato per la rappresentazione del Presepe vivente nel mese di dicembre 2012 (v. dichiarazioni testi Romano Aniello, Silverio Mazzella ed Eva Mazzella) costituiscono elementi idonei a collocare temporalmente la condotta suindicata nei primi mesi del 2013 e dunque nell'anno antecedente al deposito del ricorso in esame (deposito avvenuto in data 17.7.2013);

considerato che la stessa conclusione, nel senso della tempestività del ricorso, si giustifica anche con riguardo alla condotta relativa all'immobile di cui alla particella ex 368/b (condotta consistita, sempre secondo l'assunto di parte ricorrente, nell'aver precluso il transito sullo stradello ivi esistente mediante l'istallazione di un cancello chiuso a chiave, così impedendo alla stessa parte ricorrente la prosecuzione della propria precedente attività, corrispondente nel contenuto all'esercizio di una servitù di passaggio), in quanto anche in questo caso le dichiarazioni rese dai sommari informatori appaiono confermare la collocazione temporale dei fatti allegata da parte ricorrente (v. in particolare le dichiarazioni di Eva Mazzella e Stefano Pagnucco, quest'ultimo teste citato dai resistenti, secondo i quali la chiusura del cancello di cui sopra sarebbe avvenuta nell'anno 2013);

considerato che, a fronte della specifica contestazione sollevata al riguardo dai



resistenti, era onere di parte ricorrente (ex art. 2697 c.c.) dare la prova del possesso nei termini prospettati e specificamente, per quanto rileva in questa sede, con riguardo al periodo prossimo a quello in cui si è poi verificato lo spoglio (circa la necessità e sufficienza della prova del possesso in epoca prossima a quella dello spoglio, cfr. Cass. 04/24026);

considerato che parte ricorrente ha tuttavia assolto solo in parte al predetto onere probatorio;

considerato infatti che, con riferimento al dedotto possesso dell'immobile di cui alla particella ex 368/a, le dichiarazioni dei sommari informatori evidenziano come l'edificio ivi esistente si presenti ormai da diversi anni ridotto allo stato di rudere e quindi sostanzialmente inagibile (come anche confermato, oltre che dalla documentazione fotografica in atti, dalla sua classificazione catastale fra le "unità collabenti"; v. doc. 3 di parte ricorrente), circostanza questa che rende di per sé poco verosimile, in mancanza di chiare evidenze di segno contrario, il recente esercizio di una relazione di fatto con il bene corrispondente, nel contenuto, all'esercizio del diritto di proprietà;

considerato che non depone in senso contrario a questa conclusione la circostanza – anch'essa rilevabile dalle dichiarazioni dei sommari informatori – che l'immobile in questione sia stato utilizzato, in occasione del Natale dell'anno 2012, per la rappresentazione di un Presepe vivente, in quanto l'occasionalità e la limitata protrazione temporale dell'attività posta in essere non consentono di affermare la sussistenza di una relazione materiale avente le caratteristiche suindicate e quindi idonea ad integrare gli estremi del possesso tutelabile ex art. 1168 c.c.;

considerato che non costituisce neanche elemento idoneo a sostenere la tesi di parte ricorrente quanto ulteriormente dichiarato sul punto dalla teste Eva Mazzella (la quale riferisce che ancora nel 2013 vi sarebbero stati depositati degli oggetti), posto che il mero posizionamento di alcuni oggetti, peraltro non specificamente indicati e presumibilmente di modesto valore, in un fabbricato ridotto allo stato di rudere e privo di un adeguato sistema di protezione degli stessi non appare di per sé sufficiente ad esprimere l'attualità del *corpus* e dell'*animus possidendi*;

considerato che non può ritenersi pertanto adeguatamente provato il possesso della porzione immobiliare già identificata dalla particella 368/a;

considerato che può ritenersi invece raggiunta la prova con riguardo al possesso della servitù di passaggio sulla porzione immobiliare, anch'essa attualmente ricompresa nell'area censita al foglio 17, particella 2087 del catasto del Comune di Ponza e già identificata dalla particella 368/b;

considerato infatti che, dalle dichiarazioni rese sul punto dai sommari informativi Romano Aniello, Silverio Mazzella, Eva Mazzella e Stefano Pagnucco e non specificamente contraddette da quanto riferito dagli ulteriori testi escussi, emerge come il passaggio in questione sia stato ripetutamente utilizzato, anche negli ultimi anni antecedenti alla chiusura del cancello di cui sopra, quale principale via di accesso ad un'ulteriore porzione immobiliare (cd. sala parrocchiale ed area posta in prossimità della stessa) nella disponibilità di parte ricorrente ed ove quest'ultima organizzava attività di catechesi e ricreative, oltre a celebrare, durante i mesi estivi, funzioni religiose all'aperto;

considerato che si presenta peraltro in questa sede irrilevante il fatto, evidenziato dai resistenti, che quest'ultima porzione immobiliare possa essere raggiunta anche per il tramite di un'ulteriore via di passaggio (peraltro cementata solo nel primo tratto; v. dichiarazioni del teste Roberto Martini), in quanto l'eventuale non interclusione del fondo non costituisce presupposto della tutela possessoria della servitù di passaggio, incidendo piuttosto sulla proponibilità della domanda di costituzione della servitù coattiva di cui all'art. 1051 c.c.;

considerato che risulta inoltre provata l'attuazione, da parte del resistente Arturo Di Folco, di una condotta qualificabile in termini di spoglio ex art. 1168, comma 1 c.c., consistita nella chiusura del cancello di accesso al predetto passaggio (v. cancello di colore rosso di cui alla fotografia n. 6 del doc. 4 del fascicolo dei resistenti), come si evince anche dal contenuto della missiva in data 16.7.2013 (v. doc. 27 del fascicolo dei resistenti), inviata dal difensore del predetto resistente, in cui non si nega l'apposizione del cancello di chiusura (pur facendola risalire ad epoca antecedente) e si evidenzia la volontà, fra l'altro, di impedire il transito a soggetti terzi;

considerato, quanto al momento in cui può ritenersi realizzato il predetto spoglio, che, come già rilevato con riguardo al profilo dell'eccepita decadenza, la chiusura del cancello di cui sopra – con la conseguente altrui privazione del possesso della servitù di passaggio – risulta avvenuta nell'anno 2013 (v. in particolare già richiamate dichiarazioni dei sommari informativi Eva Mazzella, Romano Aniello e

Stefano Pagnucco), mentre la precedente attività consistita nel collocamento del cancello, la cui chiusura non era stata adeguatamente assicurata e che non impediva quindi in alcun modo il passaggio, non poteva costituire privazione dell'altrui possesso e si presenta quindi in questa sede irrilevante;

considerato che la domanda di parte ricorrente può quindi trovare accoglimento nei limiti appena evidenziati, ordinando ai resistenti la riapertura del suindicato cancello;

considerato che la reciproca soccombenza giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite relative alla presente fase;

P. Q. M.

1) in parziale accoglimento del ricorso proposto e rigettata la relativa domanda in ogni restante parte, ordina ai resistenti la riapertura del cancello di colore rosso di cui alla fotografia n. 6 del doc. 4 del fascicolo dei resistenti stessi, cancello apposto sullo stradello di cui in ricorso e che insiste sulla porzione immobiliare facente parte del bene censito al foglio 17, particella 2087 del catasto del Comune di Ponza e già identificata dalla particella 368/b;


2) compensa integralmente fra le parti le spese di lite.

Si comunichi.

Latina, 19.6.2014

Il Giudice

(dott. Francesco Cina)



TRIBUNALE CIVILE DI LATINA
20.06.14
3

rer copia conforme all'originale che si rilascia a richiesta
dell'Avv. PORZIO MARIA ROSALIA

LIDIA


REPUBBLICA ITALIANA - in nome della legge

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano
richiesti e a chiunque spetti di mettere a esecuzione il
presente, al Pubblico Ministero di dare assistenza e a tutti
gli Ufficiali della forza pubblica di concorrervi quando ne
siano legalmente richiesti.

Latina, li _____



Il Funzionario Giudiziario
dot. Albino PANSERA





RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza dell'Avv. Maria Rosaria Lidia Porzio, quale difensore della Parrocchia di S. Silverio e Domitilla nel procedimento possessorio n. 201001/2013 si notifici con urgenza copia della ordinanza con formula esecutiva a:

- Dott. Arturo Di Folco residente in Roma, Via Buccari n. 3

- Dott. Arturo Di Folco, nella sua qualità di esercente la potestà genitoriale sul minore Marco di Folco nato a Roma il 4 marzo 1997, residente in Roma alla Via Buccari n. 3

- Sig.  Elisabetta Mazzella nella sua qualità di esercente la potestà genitoriale sul minore Marco Di Folco nato a Roma il 4 marzo 1997, residente in Roma Via Piedicavallo n. 51



Dott. A
genitor
1997, r

Dott.

ORIGINALE

UNEP - CORTE DI APPELLO DI ROMA

Settore 8 Zona 136

CASSA 7 / 2014 Cron. 14.186 Dest. 1/3 Data Ric. 08/07/2014 Trasf. 3,09 Sp.postale 0,00

Richiedente: PORZIO MARIA ROSARIA LIDIA



Relazione di Notificazione **URGENTE**

Richiesto come in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico c/o la Corte di Appello di Roma, ho notificato il presente atto a DOTT. ARTURO DI FOLCO RES.TE

RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza dell'Avv. Maria Rosaria Lidia Porzio, quale difensore della Parrocchia di S. Silverio e Domitilla nel procedimento possessorio n. 201001/2013 si notifici con urgenza copia della ordinanza con formula esecutiva a:

ROMA - VIA BUCCARI, 3

mediante consegna di copia conforme all'originale a mani di persona qualificatasi per

Portiere Caccia

capace e convivente, che si incarica della consegna in assenza del destinatario e di persone idonee a ricevere l'atto, in busta chiusa e sigillata, ai sensi di legge.

Roma, 09 LUG. 2014 L'Ufficiale Giudiziario

Firma Portiere/vicino di casa *[Signature]*

Compilato avviso ex art. 139 660 c.p.c. Roma L'Ufficiale Giudiziario

Spedita Raccomandata N. 76596761878-0

Ai sensi dell'art. 140 c.p.c., curando il deposito della copia dell'atto in busta chiusa e sigillata completa di numero cronologico, nella Casa Comunale di Roma, per non aver rinvenuto alcuno all'indicato domicilio e/o per l'assenza o il rifiuto di persone idonee a cui poter consegnare l'atto ai sensi di legge.


Roma, _____ L'Ufficiale Giudiziario

Pervenuto ed effettuato deposito. Roma, _____ L'Ufficiale Giudiziario

Ritirata copia. _____ L'impiegato comunale

Eseguita affissione a norma di legge. Roma, _____ L'Ufficiale Giudiziario

Spedita Raccomandata A.R. N. _____ Roma, _____





RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza dell'Avv. Maria Rosaria Lidia Porzio, quale difensore della Parrocchia di S. Silverio e Domitilla nel procedimento possessorio n. 201001/2013 si notificchi con urgenza copia della ordinanza con formula esecutiva a:

- Dott. ...

- Dott. ...
1997

Sig.ra ...
potestà
4 marzo

Settore **8** Zona **136**
Frasf. 3.09 Sp postale 0.00

UNEP - CORTE DI APPELLO DI ROMA

Data Ric. **08/07/2014**



ORIGINALE

CASSA **7** /2014 Cron. **14.186** Dest. **2/3**

Richiedente: **PORZIO MARIA ROSARIA LIDIA**

Richiesta di affidazione **URGENTE**

Richiesto come in atti, lo sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico c/o la Corte di Appello di Roma, ho notificato il presente atto a DOTT. ARTURO DI FOLCO, NELLA SUA QUALITÀ DI ESERCENTE LA POTESTÀ GENITORIALE SUL MINORE MARCO DI FOLCO, RES. TE

Portiere Lidia Porzio

ROMA - VIA BUCCARI, 3


capace e convivente, che si incarica della consegna in assenza del destinatario e di persone idonee a ricevere l'atto, in busta chiusa e sigillata, ai sensi di legge

Roma, **09 LUG 2014**
Firma Portiere *Lidia Porzio*

U.ssa Maria Pia GAI VIA
UFFICIALE GIUDIZIARIO BS
10 CORTE DI APPELLO DI ROMA

Spedita Raccomandata N. **76596761877-8** Roma
Ai sensi dell'art. 140 c.p.c. curando il deposito della copia dell'atto in busta e sigillata completa di numero cronologico, nella Casa Comunale di Roma, per non aver rinvenuto alcuno all'indicato domicilio e/o per l'assenza o il rifiuto di persone idonee a cui poter consegnare l'atto ai sensi di legge

ma, _____ L'Ufficiale Giudiziario _____
to ed effettuato deposito. Roma _____ L'Ufficiale Giudiziario _____
L'impiegato comunale _____
a norma di legge. Roma _____ L'Ufficiale Giudiziario _____
Roma _____
A.R. N. _____



N. CIV. PROV.



Sig.ra
potestà
4 marzo

- Dott
geni
1997

ORIGINALE

UNEP - CORTE DI APPELLO DI ROMA

Settore 10 Zona 188

CASSA 7 /2014 Cron. 14.186 Dest. 3/3 Data Ric. 08/07/2014 Trasl. 11.09 Sp.postale 0.00

Richiedente: PORZIO MARIA ROSARIA LIDIA



Relazione di Notificazione URGENTE

Richiesto come in atti, in sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico o la Corte di Appello di Roma, ho notificato il presente atto a ELISABETTA MAZZELLA, NELLA SUA QUALITÀ DI ESERCENTE LA POTESTÀ GENITORIALE SUL MINORE MARCO DI FOLCO, RES. TE

ROMA - VIA PIEDICAVALLO, 51

(int. 5/2)

La figlia Federica Di Folco

capace e convivente che si incarica della consegna in assenza del destinatario e di persona idonea a ricevere l'atto, in busta chiusa e sigillata, ai sensi di legge.


Roma, 9 LUG. 2014

L'Ufficiale Giudiziario

Alvaro TARTAGLIA
UFFICIALE GIUDIZIARIO B3
364 CORTE DI APPELLO DI ROMA

Ai sensi dell'art. 140 c.p.c., curando il deposito della copia dell'atto in busta chiusa e sigillata completa di numero cronologico, nella Casa Comunale di Roma, per non aver rinvenuto alcuno all'indicato domicilio e/o per l'assenza o il rifiuto di persone idonee a cui poter consegnare l'atto ai sensi di legge.

Roma, _____ L'Ufficiale Giudiziario _____
L'impiegato comunale _____
L'Ufficiale Giudiziario _____
Roma, _____ L'Ufficiale Giudiziario _____
Roma, _____



- Dott
Ad istanza dell'Avv. Maria Rosaria Lidia Porzio, quale difensore della Parrocchia di S. Silverio e Domitilla nel procedimento possessorio n. 201001/2013 si notificchi con urgenza copia della ordinanza con formula esecutiva a:

RELATA DI NOTIFICA

ORIGINALE

Cassa: **7** /2014

Cron.: **14.186**

N.dest.: 3

Data Ric. **08/07/2014**

**UNEP
CORTE DI APPELLO
DI ROMA**

RICEVUTA PRESENTAZIONE ATTO

URGENTE



SPECIFICA	
Diritti	11,63
Trasferte	17,27
10% trasferte	1,73
Dir. autenticaz.	0,00
Spesa postale	0,00
Bolli	0,00
Tot. specifica	30,63

Si rilascia ricevuta al richiedente **PORZIO MARIA ROSARIA LIDIA**
della somma versata per la notificazione dell'atto.

Data: **08/07/2014**

L'ufficiale Giudiziario _____

